

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo mediante scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997

*(98/C 342/08)**COM(1998) 554 def. — 98/0286(CNS)**(Presentata dalla Commissione il 7 ottobre 1998)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 75 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1997, si applica un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che occorre autorizzare uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini della definizione del metodo di calcolo, delle regole dettagliate e delle procedure di controllo e gestione degli ecopunti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità un accordo mediante scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno in transito attraverso l'Austria, con effetto a partire dal 1° gennaio 1997.

Il testo delle lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 62.